



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, nelle persone di:

- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Lisa Torresan giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 7212/2024 del Ruolo Generale, promossa con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. depositato il 12/4/2024

**da**

Parte\_1, **C.F.**, C.F.\_1,

con gli avv. Giulio Federico Colombo e prof. Francesco Rigano del Foro di Milano

**Ricorrente**

**contro**

Controparte\_1 (**C.F. e P.IVA**, P.IVA\_1),

con l'avv. Roberto Limitone del Foro di Padova



Convenuto


Udienza di discussione: 12/2/2015

**Conclusioni per parte ricorrente:** come da ricorso: “*Voglia il Tribunale Ill.mo accertare e dichiarare che, a seguito del mancato pagamento a favore dell’ing. [Parte\_1] dell’emolumento da amministratore di [Controparte\_2] ora [CP\_1] per il periodo dall’1 gennaio 2014 sino (almeno) al 30 giugno 2016, l’ing. [Parte\_1] destinatario della revoca/mancata rinomina da parte dell’assemblea di [Controparte\_2] del 29 gennaio 2014 senza che tale assemblea abbia indicato in alcun modo le ragioni della sua revoca/mancata rinomina, ha diritto di ricevere da [Controparte\_2] [...] ora [CP\_1] un importo pari al compenso relativo alla carica di amministratore di [Controparte\_2], per il periodo sino alla scadenza del suo incarico triennale, vale a dire per il periodo dall’1 gennaio 2014 sino (almeno) al 30 giugno 2016 e, per l’effetto, condannare [CP\_1] (già [Controparte\_2] a corrispondere all’ing. [Parte\_1] l’importo di (almeno) Euro 500.000,00, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre a Cassa Previdenza e a IVA e oltre a interessi dal dovuto al saldo, a rivalutazione e a maggior danno.* Con vittoria di compensi e spese giudiziali, anche generali forfettarie”.

**Conclusioni per parte resistente:** come da comparsa di risposta: “*in via preliminare dichiarare l’improponibilità della domanda dell’Ing. [Pt\_1] per contrasto con un giudicato e/o la sua inammissibilità per esistenza di valida clausola arbitrale;*  
- *in via subordinata di merito, rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa.* Con vittoria di spese ed onorari.”

## MOTIVI

Il ricorrente ha agito allegando di avere ricoperto la carica di amministratore in [Controparte\_2] – oggi [CP\_1] – giusta nomina assembleare del 18 aprile 2013, che lo incaricava per il triennio 2013/2015 a scadere con la approvazione del bilancio al 31/12/2015; che la carica era venuta meno, in ragione della presenza nello statuto di una clausola *simul stabunt, simul cadunt*, per le dimissioni rassegnate il 27/1/2014 da uno dei cinque consiglieri, cognato di altri due amministratori che erano



anche contemporaneamente unici soci della socia di maggioranza, Supermissile s.r.l.; che la successiva assemblea del 29/1/2024 aveva ricostituito l'organo nominando solo quattro consiglieri, nelle persone di coloro, diversi dall'attore, che già avevano composto l'organo (incluso il dimissionario) e ciò senza alcuna motivazione della decisione; che tanto avveniva con evidente abuso della clausola statutaria, strumentalizzata ad escludere, senza giusta causa, il solo attore; per il che chiedeva il risarcimento del danno nella misura pari al residuo a percepire fino alla scadenza naturale.

Ha ricordato di avere dapprima adito il giudice del Lavoro di Busto Arsizio, che declinava la propria competenza (ord. 22/7/2025) a favore del Tribunale di Milano, Sezione Impresa; e dipoi tale ultima sezione, la quale con sentenza 16/11/2018 n. 12586 declinava la propria competenza per essere la controversia devoluta ad arbitri ai sensi dello Statuto.

Ha rappresentato che la clausola (art. 28) era stata successivamente soppressa, onde egli adisce questa Sezione per fare valere il suo diritto.

Parte convenuta ha eccepito il giudicato sulla questione della competenza, avendo il Tribunale di Milano qualificato la clausola statutaria come devolutiva ad arbitrato irrituale, con decisione da qualificarsi di merito; in subordine invoca l'applicazione della detta clausola come regolatrice del rapporto *ratione temporis*. In ogni caso contesta il merito, anche sollevando eccezione di prescrizione per ogni pretesa superiore all'importo richiesto nei precedenti giudizi e nell'atto di costituzione in mora del 5/2/2020.


Le parti hanno avuto termini per ulteriori memorie ex art. 281*duodecies* comma 4 c.p.c. e hanno discusso avanti l'istruttore in data 12/2/2024.

Il Tribunale di Milano con sentenza definitiva ha statuito che alla decisione della controversia in esame si applica il regime arbitrale (per arbitrato irrituale), giusta la clausola vigente nel corso del rapporto.

In tal modo la Sezione specializzata di Milano ha stabilito che le parti hanno deciso di sottrarre la controversia alla giurisdizione. La decisione attiene formalmente alla "competenza" ma costituisce in sostanza decisione di merito (Cass. 26696/2020).

Non è neppure posto il dubbio che si tratti del medesimo odierno oggetto del contendere fra le stesse parti.

Obietta la parte ricorrente che la sentenza avrebbe statuito solo sulle validità ed efficacia della clausola, e che ciò non precluderebbe l'accesso al giudice, in quanto nel frattempo i fatti sono mutati, per fatti indicando la successiva e recente modifica dello statuto sociale, che tale clausola ora non più contiene.



In realtà la pronuncia del Tribunale di Milano, nel dichiarare applicabile la clausola, ha propriamente statuito sulla sua validità ed efficacia rispetto alla controversia in allora e qui proposta, così statuendo in via definitiva circa l'avvenuta rinuncia delle parti alla giurisdizione relativamente a tale rapporto e contesa.

Ove poi anche si volesse ritenere “*mutamento dei fatti*”, tale da superare il giudicato, un eventuale accordo delle parti, successivo ad esso, di rinuncia alla clausola arbitrale e di accettazione della giurisdizione, un tale patto non potrebbe certamente ravvisarsi per il solo fatto che l'attore oggi si appella al testo del nuovo Statuto, modificato dopo la cessazione della sua carica, e nel quale non è più contenuta la clausola arbitrale. Infatti un patto si forma solo nell'incontro fra proposta e accettazione, e non può considerarsi proposta la mera modifica dello Statuto della società con la quale l'attore non ha più rapporto: la proposta è infatti tale solo se indirizzata a colui con il quale ci si propone di pattuire. Parte ricorrente invoca Cass. 6221/2023 nel quale la Corte ha delineato i caratteri del patto che si forma fra l'amministratore e la società in cui egli riveste la carica e nello Statuto della quale vi è una clausola arbitrale, nel momento in cui l'amministratore accetta la carica. Nel caso di Cass. 6221/2023, nel quale (come qui) la società aveva escluso dallo Statuto la clausola arbitrale dopo la cessazione dalla carica dell'amministratore controparte in causa (ma non vi era affatto un giudicato sulla competenza arbitrale) la Corte ammetteva la possibilità che le parti modificassero il patto sulla giurisdizione, anche dopo la cessazione del rapporto, dava atto che non vi era prova di un nuovo e diverso patto fra società e amministratore sul punto, e pertanto confermava l'applicazione del regime arbitrale; ma ben diversa era la fattispecie, rispetto alla presente. Nel caso esaminato dalla Corte era stata proprio la società ad agire avanti al giudice sulla scorta del nuovo Statuto (e in ciò potrebbe ravvisarsi una proposta all'ex amministratore di superare la clausola, la quale era invece in vigore durante la carica di lui), mentre l'ex amministratore convenuto aveva invece invocato la competenza arbitrale prevista dallo statuto in vigore durante la sua carica, e dunque chiaramente non accettava la proposta implicita nell'atto introduttivo a lui notificato. Nel presente caso è invece l'amministratore ricorrente che invoca una disciplina societaria successiva alla sua uscita di carica, e la cui applicazione alla controversia non è mai stata a lui proposta; in tale condotta potrebbe ravvisarsi una sua propria proposta alla società di applicare al caso il nuovo statuto; ma la società sul punto oppone evidente diniego.

Pertanto la domanda attorea è improponibile.

Segue decisione sulle spese, secondo soccombenza: si regolano moderando per le fasi di istruzione e decisionale, attesa la natura documentale della causa e l'assenza di scritti conclusionali

**P.Q.M.**



Definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara improponibile la causa stante il giudicato sulla competenza per arbitrato irrituale
- 2) condanna parte ricorrente a rifondere le spese della resistente, per euro 17.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 12/2/2025

Il presidente rel.

dr. Lina Tosi

Arbitrato in Italia